

REGIONE PUGLIA

27

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 10/102/VI

del 13.2.1990

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 443/A IV Legislatura

Oggetto: Schema di d.d.l. "Norme di adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di personale ai principi contenuti nel D.P.R. 23 AGOSTO 1988, n. 395 (Accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988/90).

Assessorato proponente : Personale

Previsione di spesa : non quantificata

Copertura finanziaria : //

Vistata dal Settore Ragioneria : //

Osservazioni pervenute : //

Esaminato con l'Assessorato proponente : telefonicamente con il Coord.

Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati : // Settore Personale

Articoli modificati : inseriti gli art. 01 e 3 bis

R E L A Z I O N E


Il d.d.l. indicato in oggetto recepisce le innovazioni contenute agli art. 2, 3 e 4 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, integrate con alcune disposizioni già previste dalla L.R. 13.4.1988, n. 13 di recepimento dell'accordo nazionale di lavoro per il triennio 1985/87.

Su richiesta del Settore proponente, sono stati stralciati dal provvedimento pervenuto, gli articoli relativi alla dotazione organica ed ai profili professionali.

Inoltre, sono state concordate alcune modifiche testuali concernenti la tecnica di redazione dei testi normativi. In particolare, è stata depennata la suddivisione in titoli, sono state accorpate le abrogazioni, è stato inserito l'articolo relativo alle finalità e al campo di applicazione.

Non sono pervenute osservazioni da parte di altri Assessorati.

IL COORDINATORE
(Dott. Pasquale Rutigliani)



REGIONE PUGLIA

-RELAZIONE-

Il presente ddi regionale ha per scopo l'adeguamento di alcuni fondamentali istituti dell'ordinamento regionale in materia di personale alle norme definite dall'Accordo intercompartimentale del 29/LUG/1988, recepito dal DPR 23/8/88 n.395, relativo al triennio 1988/1990.

Il precisato Accordo ha finalmente disciplinato unitariamente istituti normativi giuridici ed economici comuni al personale di tutti i comparti del Pubblico impiego, che finora erano disciplinati in maniera talvolta notevolmente differenziata.

Gli istituti riguardati dall'Accordo intercompartimentale sono: formazione del personale, diritto allo studio, congedo ordinario, trattamento di missione, copertura assicurativa per l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio, indennità integrativa speciale nella 13^a mensilità, maggiore rappresentatività, aspettative e permessi sindacali, norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, assemblee del personale, determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio - produttività - parità uomo-donna.

Mentre per diversi dei precisati istituti l'Accordo ha definito una minuziosa disciplina, per altri vi è un rinvio per la loro definizione agli accordi di comparto.

Le norme degli articoli 1, 2 e 3, del ddi costituiscono una disciplina organica degli istituti trattati essendo il risultato della integrazione e/o modificazione delle disposizioni risultanti dalle leggi regionali di recepimento degli accordi contrattuali (ll.rr.16/80;26/84; 13/88), con la disciplina definita dal secondo accordo intercompartimentale.

~~Disposizioni di particolare importanza sono quelle dell'articolo 4: "Determinazione della dotazione organica del personale regionale" e dell'art.5 "Determinazione della dotazione organica provvisoria per qualifiche e relativi profili professionali".~~

M
C N

REGIONE PUGLIA

- 2 -

~~Con l'art. 4 si definiscono le modalità per la determinazione della dotazione organica del personale regionale in coerenza con i criteri e le metodologie di rilevazione delle esigenze funzionali mediante la determinazione dei carichi funzionali di lavoro.~~

~~A questo preciso scopo è finalizzata la Commissione tecnica paritetica prevista dai commi 2° e 3° dell'art. 4.~~

~~L'art. 5 contiene disposizioni di natura transitoria finalizzate a far fronte alle carenze di organici attuali attraverso la copertura di esse mediante pubblici concorsi distinti per qualifiche e relativi profili professionali.~~

~~Rispetto a quest'ultimo riferimento, mancando nell'attuale ordinamento una distinzione delle qualifiche in profili, la Commissione tecnica prevista dall'art. 4, definirà sotto il profilo tecnico giuridico le aree di profili omogenei necessari non solo per la definizione delle professionalità tradizionali soprattutto per quelle emergenti ed in particolare per quelle professionalità specializzate in materia di analisi e programmazione.~~

~~La finalità propria dell'art. 5, per gli adempimenti tecnici connessi, richiede una urgente approvazione da parte della G.R. e l'esame da parte della competente commissione Consiliare una "corsia preferenziale" ⁱⁿ~~

~~fatto, perché la Regione PUGLIA sia pronta, con gli strumenti normativi idonei ad applicare al proprio personale, gli istituti contrattuali del prossimo accordo di comparto, il quale, come emerge dalle piattaforme sindacali, prevede l'inquadramento del personale oltre che per qualifiche, per singoli profili professionali.~~

M
C
P

D.D.L.

Norme di adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di personale ai principi contenuti nel D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (Accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988/90).

REGIONE PUGLIA

Art. 01

Finalità e campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano gli istituti, attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e del personale degli enti dipendenti dalla regione, previsti dagli art. 2, 3 e 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n° 93, relativa al triennio 1988 - 1990).

2. Le disposizioni della presente legge si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.

REGIONE PUGLIA

Art. 1 Norme sul Congedo Ordinario

1. Il dipendente regionale ha diritto, per ogni anno solare, ad un congedo ordinario di 30 o 26 giorni lavorativi, oltre a quanto previsto dalla Legge 23 Dicembre 1977 n° 937 e successive modificazioni, a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in 6 o 5 giornate lavorative.
2. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione spetta in proporzione al servizio prestato. Lo stesso criterio si applica per il congedo spettante durante l'anno di cessazione dal servizio.
3. Nel caso di cessazione del rapporto per decesso il congedo spettante, in proporzione al servizio prestato, e non fruito è attribuito, agli aventi diritto, in misura pari a quello del compenso giornaliero.
4. Il congedo ordinario deve essere fruito, a richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali, comunque, non inferiore a quindici giorni.
5. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo en-

REGIONE PUGLIA

tro il primo semestre dell'anno successivo.

6. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche al secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore, che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati dai commi 4 e 5.
7. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'Amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
8. Le infermità incorse durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattia ed infortuni, se adeguatamente documentate e se l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.
9. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.
10. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre al limite di cui al comma 1°.

REGIONE PUGLIA

Art. 2 Formazione ed Aggiornamento del Personale

1. La Regione, per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordimento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, promuove forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione professionale del personale, garantendo, in ogni caso, la pari opportunità.
2. La Regione, previa definizione in sede decentrata dei criteri e delle modalità generali in ordine ai piani dei corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, provvede all'attuazione degli stessi avvalendosi di un'apposita Commissione tecnico-scientifica
per l'elaborazione dei piani di formazione e di aggiornamento dei dipendenti mediante programmi annuali finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità emergenti e per i connessi riflessi sui relativi profili professionali.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione Regionale.
4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede competono, ricorrendo i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
5. La partecipazione ai corsi è subordinata alla valutazione, previo confronto con le OO. SS., delle esigenze di servizio dei vari Uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o

REGIONE PUGLIA

da introdurre nell'Amministrazione. A parità di condizioni, di norma, sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.

6. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle Strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordino istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
7. La prima finalità viene perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono, tendenzialmente, investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di ^{una} necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritari. La seconda finalità viene perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, si concludono con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituisce, ad ogni effetto, titolo di servizio da valutare in base alla normativa vigente dell'ordinamento del personale regionale.
9. Per il conseguimento delle predette finalità è istituito un apposito capitolo di spesa nel Bilancio Regionale.
10. La Regione e gli Enti del comparto di cui all'art. 4 del D. P. R. 5 Marzo 1986 n° 68, per le iniziative di

REGIONE PUGLIA

interesse comune, possono definire piani di corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento a livello regionale. Le Amministrazioni interessate definiranno il concorso alle spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso.

REGIONE PUGLIA

Art. 3 Diritto allo Studio

1. Al fine di garantire il Diritto allo Studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di corsi universitari, post-universitari, di Scuola di istruzione Primaria, Secondaria e di qualificazione professionale, Statali o Parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di Titoli di Studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'Ordinamento Pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
 - a) i dipendenti che, contemporaneamente, potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
 - b) a parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano ^{mai} usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
 - c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2, può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Amministrazione Regionale.
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1,

REGIONE PUGLIA

2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio, da valutare secondo le norme in materia di ordinamento del personale.
6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2, è tenuto a presentare alla Regione idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza delle Scuole e dei Corsi, nonchè degli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettative per motivi personali.

REGIONE PUGLIA

Art. 3 bis Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o incompatibili con la presente legge.
2. Sono abrogate, in particolare, gli art. 20 e 21 della L.R. 13 aprile 1988, n. 13.

REGIONE PUGLIA

~~Art. 4 Modalità per la determinazione della Dotazione Organica del personale regionale~~

- ~~1. L'Amministrazione Regionale, d'intesa con le OO. SS. maggiormente rappresentative, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, provvede all'accertamento dei carichi funzionali di lavoro per la determinazione della dotazione organica definitiva del personale regionale.~~
- ~~2. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, istituisce una Commissione tecnica composta, in modo paritetico, da esperti dell'Assessorato al Personale e da rappresentanti delle OO. SS. maggiormente rappresentative.~~
- ~~3. La Commissione, composta da otto membri, quattro dell'Amministrazione Regionale e quattro delle OO. SS., è presieduta dall'Assessore al Personale ed Organizzazione o da Suo delegato, che ne coordina le attività.~~
- ~~4. L'Ufficio Organizzazione e Metodi dell'Assessorato al Personale, provvede a tutte le attività di funzionamento ed elaborazione degli elementi acquisiti e delle determinazioni della Commissione. Un funzionario del Settore Personale è incaricato quale Segretario della Commissione.~~
- ~~5. Ai Componenti della Commissione spetta un compenso che sarà determinato dalla Giunta Regionale, con proprio provvedimento, in relazione alla particolare professionalità dei Componenti. Il compenso spetta anche al Presidente e al Segretario.~~

REGIONE PUGLIA

NORMA TRANSITORIA

~~Art. 5 Determinazione della Dotazione Organica Provvisoria~~

- ~~1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4⁷ e fino all'attuazione delle disposizioni in esso contenute, la dotazione Organica Provvisoria del Personale Regionale, distinta per Qualifiche Funzionali e relativi profili professionali, è quella risultante dall'allegato "A" della presente Legge.~~
- ~~2. Nell'ambito di ciascuna Qualifica Funzionale sono definiti i profili professionali di cui all'allegato "B".~~
- ~~3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge la Giunta Regionale, sentite le CC. SS. maggiormente rappresentative, determina i contingenti numerici per ciascun profilo professionale.~~
- ~~4. Entro i successivi trenta giorni il personale regionale dovrà presentare domanda per l'attribuzione del profilo professionale nell'ambito della Qualifica Funzionale di appartenenza. I criteri per l'attribuzione del profilo professionale sono:
a) l'esperienza professionale maturata, da attestarsi da parte del Dirigente Responsabile della Struttura;
b) il titolo di studio.~~
- ~~5. L'apposita Commissione Paritetica, di cui all'articolo precedente, attribuirà a ciascun dipendente, in base alla domanda presentata, ovvero dei requisiti ricavabili d'Ufficio per i dipendenti che non presentano domanda, il profilo professionale definito per la Qualifica di appartenenza. Il Profilo Professionale sarà formalmente attribuito con atto dell'Assessore al Personale.~~
- ~~6. La Giunta Regionale, in caso di eccedenza di unità di~~

REGIONE PUGLIA

~~personale appartenenti ad un determinato profilo ri-
spetto al contingente di quel profilo, stabilirà con
proprio Provvedimento i criteri di attribuzione di al-
tro profilo professionale, anche attivando corsi di
qualificazione professionale.~~

REGIONE PUGLIA

Situazione del Personale di ruolo - Rilevazione alla data del
23/03/1989=.

Qualifiche l.r.n°26/84	Dotazione Definitiva	Personale Inquadrato e da inquadrare nel ruolo reg.le l.r.n°26/84	Differenza	
			(1±2)	
l q.f.D.	344	562	+218	
III q.f.	240	532	+292	
II q.f.	605	509	- 96	
I q.f.	1702	1712	+ 10	
q.f.	--	--	--	
V q.f.	976	753	-223	
II q.f.	336	285	- 51	
I q.f.	316	201	-115	
q.f.	12	--	- 12	
	4531	4554	+ 23	

SM
P

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 8.3.89

	I Q. F.	II Q. F.	III Q. F.	IV Q. F.	V Q. F.	VI Q. F.	VII Q. F.	VIII Q. F.	I Q. D.	II Q. D.	
Giuridico - Amministrat.	Adde ^{to} alle Pulizie	Auxiliario addetto ai servizi ausiliari Guardia Giurata Speciale	Operatore Tecnico Autista Commesso-III della-Custodia Commesso-Centralinista	Esecutore Tecnico Motorista Meccanico Centralinista Dattilografo e/o Stenografo Esecutore Archivist. Exec. Ann. Protocolli.	Grafico/Disegnatore Centralinista Capoturno Capo Operario Tecnico Addetto Video-Scritt.	Istruttore Amm.ativo Segretario Corrispondente in Lingue Estere Istruttore Contabile Stenografo Bisacanti. Diplomato	Istruttore Direttivo Amm.ativo Istruttore Direttivo in Materie Economiche e Contabili Istruttore Direttivo Economico	Funzionario Giuridico-Amm.ativo Funzionario Procuratore legale	Dirigente Giuridico-Amm.ativo	Dirigente Giuridico-Amm.ativo	
Economico-Finanziaria			Operatore Tecnico	Esecutore Tecnico	Grafico/Disegnatore Capo Operario Tecnico	Ragioniere	Istruttore Direttivo in materie economiche e Contabili	Funzionario in materie Economiche Finanziarie e Statisti.	Dirigente per l'Economia e le Finanze	Dirigente per l'Economia e le Finanze.	
Informazione			Operatore Tecnico	Esecutore Tecnico Esecutore di Stampa e Foto composizione.	Graf./Diseg. Coll. per Fotocompos. e Stampa Capo Operario Tecnico Elab. Testi Sis.EDP-CED Coll. Adde ^{ti} Acquis. Regis. dati Operatore terminali	Istruttore Tecnico Programma.	Istruttore Direttivo in Materia di Organizzazione ed Elaborazione Dati Istruttore Direttivo in Materie Grafiche e per la foto composizione	Funzionario in Materie Economiche Finanziarie e Statisti. Funzionario in Materie Organizzative, Informatiche e Gestionali	Dirigente per l'Informazione	Dirigente per l'Informazione	
Territorio			Operatore Tecnico Operaio Com.	Esecutore Tecnico Oper. Quali	Sorvegliante Idraulici. Grafico/Diseg. Collaborat. Silvo-Past. e Faunisti. Coll. Sgrv. e sic. Sedi Capo Op. Tec.	Istr. Tec. Istr. Geom. Per. Edile Istr. Mat. Agrar e	Istr. Dir. Mat. Agro-Alimentari Istr. Dir. Mat. Geol. Natur. ed Energetiche Istr. Dir. Mat. Edil. Gest. Tut. Territorio	Funzionario Agr. Zootec. Forestazio. Fun. Difesa Ambien. Ter. Fon. Energie Fun. Ingeg. Architettura	Dirigente per il Terr.	Dirigente per il Terr.	

270

QUALIFICHE FUNZIONALI E RELATIVE POSIZIONI ECONOMICHE

	I Q. F.	II Q. F.	III Q. F.	IV Q. F.	V Q. F.	VI Q. F.	VII Q. F.	VIII Q. F.	IX Q. D.	X Q. D.
Socio-Sanità			Operatore Tecnico	Esecutore Tecnico	Gráfico, Di- segnatore Capo Opera- Tecnico	Istruttore Socio-Cultu- rale Istruttore Tecnico	Istr. Diret. adetto ad Att. Sociali Istr. Diret. adetto ad Att. Sanità.	Funzionario per i Servi- zi Socio-Sa- nità	Dirigente Socio-Sanità	Dirigente Socio-Sanità
ultura ed struzione			Operatore Tecnico	Esecutore Tecnico	Capo Opera- Tecnico	Istruttore Socio-Cult. Istruttore Tecnico Docente di Formazione Profession.	Istruttore Direttivo Socio-Cult. ed Educat. Docente per la Formazio- Profession.	Funzionario in materia di Promoz. Culturale e Socio-Lab.	Dirigente per la Cult. e l'Estruz.	Dirigente per la Cult. e l'Estruz.

Handwritten signature or initials.